n° 486/2018 r.g.lav.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano,

all'udienza del 15.04.2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente

sentenza con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c., nella causa di lavoro pendente

tra

, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orecchioni, come da procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano;

- ricorrente -

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO -UFFICIO IV- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CHIETI-PESCARA, tutti rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente dott.ssa Maristella Fortunato;

- resistente -

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 04.06.2018 la parte ricorrente, premesso di essere assistente amministrativo attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca presso l'Istituto



Comprensivo "" di ", di essere stata immessa in ruolo nell'a.s. 2011/2012, di aver presentato all'atto dell'immissione in ruolo la dichiarazione dei servizi pre-ruolo resi e di aver ottenuto il riconoscimento di 6 anni, 9 mesi e 9 giorni di servizio prestati, come risultante dal decreto di ricostruzione della carriera allegato, ha lamentato di essere stata collocata nella fascia stipendiale corrispondente ad un'anzianità di anni 0, piuttosto che in quella da 3 ad 8 anni e ha adito l'intestato Tribunale rivendicando il diritto all'attribuzione della superiore fascia stipendiale e chiedendo la condanna del MIUR resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive, nell'ambito della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Con memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, chiedendo il rigetto del ricorso.

Radicatosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto e non essendo contestate le ricostruzioni fattuali circa la carriera professionale della ricorrente.

Indi all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

Occorre prendere le mosse dai principi affermati nell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE (attuata nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 368 del 2001), che alla clausola 1 lett. a) stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.

In particolare, la successiva clausola 4, intitolata "Principio di non discriminazione", precisa, in primo luogo, che i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ed, in secondo luogo, che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i



lavoratori a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, ad eccezione dei casi in cui la differenziazione sia giustificata da motivazioni di carattere oggettivo.

E' incontroverso che il principio di parità di trattamento, previsto quale obiettivo dell'accordo alla clausola 1 ed espressamente sancito nella clausola 4, costituisca principio generale del diritto comunitario, in quanto norma che stabilisce prescrizioni minime di tutela non suscettibili di interpretazione restrittiva.

Il contenuto incondizionato e sufficientemente preciso della clausola 4, comportante l'efficacia diretta della disposizione comunitaria, è tale da legittimare i singoli ad invocarne l'applicazione nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale (così CGUE, 15 aprile 2008, n. 268/06, Impact, punti 62 e 68 della motivazione), il quale, qualora non sia possibile un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni della clausola, è tenuto ad applicare integralmente la disposizione comunitaria, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali difformi.

La CGUE, nella causa C-307/05 decisa con sentenza 13.9.2007, ha osservato che tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, quanto dal loro sistema generale, nonché dalla loro finalità, risulta che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili indipendentemente dalla natura privata o pubblica del datore di lavoro (sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino e causa C-180/04, Vassallo).

Inoltre, la CGUE (sent. 18.10.2012 in cause riunite da C 302/11 a C 305/11) ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive e che il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.

Nell'esaminare la domanda di parte ricorrente di vedere accertato il proprio diritto all'attribuzione della superiore fascia stipendiale da 3 ad 8 anni, con conseguente



condanna del MIUR resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive va osservato che, in base alla disciplina contrattuale del comparto scuola, al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e che il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella allegata al CCNL in questione, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, tra cui, in particolare, lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa.

Nel dettaglio, il CCNL comparto scuola del 29.11.2007 alla tabella 2 allegata prevedeva il maturare di un primo scatto stipendiale dopo 2 anni di servizio continuativo, del secondo dopo 8 anni, del terzo dopo 14 anni, del quarto dopo 20 anni, del quinto dopo 27 e dell'ultimo scatto dopo 34 (cfr. in particolare art. 79 CCNL 29.11.2007 cit. e tab. 2 allegata).

A seguito della stipulazione, in data 4 agosto 2011, del CCNL relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, si è proceduto ad una rimodulazione delle posizioni stipendiali. In particolare, l'art. 2 del predetto CCNL ha previsto che le preesistenti posizioni stipendiali sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A, la quale prevede un'unica fascia da 0 ad 8 anni, con conseguente accorpamento delle fasce intermedie precedentemente previste (fascia da 0 a 2 anni e quella da 3 ad 8 anni).

Occorre però avvertite come il secondo ed il terzo comma dello stesso art. 2 citato prevedano che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" e che "Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".

Ne discende che la contrattazione collettiva, nel rimodulare le posizioni stipendiali, abbia inteso introdurre una disposizione transitoria, la quale, seppur prevista in relazione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, per le ragioni sinora esposte,



ispirate al principio di non discriminazione, indubbiamente trova applicazione anche con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato.

Difatti, il riferimento espresso ad opera del secondo ed il terzo comma dello stesso art. 2 citato al solo personale a tempo indeterminato era la naturale conseguenza dell'assenza di ogni anzianità in capo al personale a tempo determinato.

Deve, però, considerarsi come la disciplina che escludeva ogni anzianità in capo al personale assunto con contratto a tempo determinato è da considerarsi illegittima per contrasto con la clausola n. 4, come già riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione. Dunque, laddove alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL, il docente avesse già maturato i due anni di contratti a termine, dovrà allo stesso essere riconosciuto il diritto allo scatto in questione, in sostanziale applicazione della stessa clausola di salvaguardia valida per i docenti a tempo indeterminato.

Deve, quindi, ritenersi applicabile all'odierna ricorrente la clausola in questione, avendo ella ha maturato, alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL, un'anzianità biennale di servizio, fermo restando che le differenze retributive riconosciute per effetto degli scatti maturati le verranno computate nei limiti della prescrizione quinquennale.

Accertato, così, il diritto della ricorrente ad ottenere la fascia stipendiale da 3 ad 8 anni, nonché a percepire - conseguentemente- gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato, il MIUR andrà condannato a provvedere in conformità, nonché a pagare alla ricorrente le differenze retributive ad ella spettanti, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta fino al saldo definitivo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri, dei criteri e delle riduzioni di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018), avuto riguardo al valore della controversia, alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché alla concreta attività processuale svolta dalle parti nel giudizio.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, così provvede:



Sentenza n. 33/2019 pubbl. il 15/04/2019 RG n. 486/2018

- a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere collocata nella fascia stipendiale
 da 3 ad 8 anni, nonché a percepire gli incrementi stipendiali connessi;
- b) condanna l'amministrazione convenuta a provvedere in conformità, nonché al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive conseguenti, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta fino al saldo definitivo;
- c) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano per l'intero in €. 2.100,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Lanciano, all'udienza del 15.04.2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO

- dott.ssa Cristina Di Stefano -



